

**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento:

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
21	08/09/2017	50	2	2

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLE LEGGI 24/11/1981, N. 689, L.R. 10/01/1983, N. 13, E L.R. 28/02/1987, N. 11. ORDINANZA/ACCOGLIMENTO E ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 4DE9FB2BD920F4D6BADD48F96ADD957CB625022

Frontespizio Allegato : B67F83FDC7F12FE05AFEACF6A3395F45B86B0667

Data, 20/12/2017 - 12:36

Pagina 1 di 1

Il Dirigente:

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge quadro sull'Artigianato 08/08/1985, n. 443, recante norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la legge regionale n. 11 del 28/02/1987 recante norme per la tutela degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato;
- la Legge Regionale 11/2015 come modificata dalla LR 22/2016, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO

.del processo verbale di infrazione elevato in xxxxxxxxxxxx nella qualità di socio accomandatario della xxxxxxxxxxxx, per violazione degli artt. 2 e 5 della L. 8 agosto 1985 n. 443, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxxx senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;

- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTI

- il ricorso del Sigxxxx, acquisito al prot xxxxxxxxxxx, in opposizione al PV xxxxxxxxxxx con cui lo stesso sosteneva che l'attività contestata nel citato verbale non può essere considerata "artigianale" in quanto la xxxxxx si limita ad effettuare la semplice cottura di prodotti precongelati che non richiede alcuna manualità né implica un particolare processo produttivo;

- il verbale di audizione del xxxxxxxxxxx a seguito di nota di convocazione prot. nxxxxxxxx che confermava quanto già espresso nel citato ricorso;

- le controdeduzioni del Comando di xxxxxxxxxxx con cui si precisava che l'attività oggetto di contestazione era quella della "cottura di prodotti semilavorati crudi" con aggiunta "a richiesta" di zucchero o creme;

RILEVATO che il ricorso risulta fondato in fatto ed in diritto in quanto il Sigxxxxxxxxxxxxx procedeva soltanto alla "cottura di prodotti semilavorati crudi" seppure con l'aggiunta "a richiesta" di zucchero o creme e, pertanto, quella contestata non può essere considerata un'attività artigianale poiché essa non richiede né un vero e proprio processo produttivo né una particolare "manualità" che prevalga sull'uso dei macchinari; ;

RITENUTO, dunque, dover accogliere il ricorso presentato dal Sig. xxxxxxxxxxx, acquisito al prot xxxxxx, in opposizione al PV del xxxxxx in quanto l'attività contestata, per le sue caratteristiche non artigiane, non richieda l'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi dell' art. 2 della L. 8 agosto 1985 n. 443;

Alla stregua dell' istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

1 ACCOGLIE

- il ricorso presentato dal Sig. xxxxxxx, acquisito al prot xxxxxxxxxxx, in opposizione al PV del xxxxxx del Comando di xxxxxx in quanto l'attività contestata, per le sue caratteristiche che si limitano alla

semplice “cottura di prodotti semilavorati crudi” senza l'utilizzo di particolari processi manuali, non richiede l'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi dell' art. 2 della L. 8 agosto 1985 n. 443;

ARCHIVIA

- il procedimento di cui al PV elevato in data xxxxx dal Comando di xxxxxx il xxxxx e residente a xxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di socio accomandatario della xxxxxx xxxxx, per violazione degli artt. 2 e 5 della L. 8 agosto 1985 n. 443 per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxxxxxxxx senza la prescritta iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;

-nonché va notificata al trasgressore.

Sabrina Beneduce